

N. R.G. 68709/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona del magistrati

Dott. Angelo Mambriani Presidente

Dott. Amina Simonetti Giudice

Dott. Guido Vannicelli Giudice

All'esito della camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **68709/2015** promossa da:

**MAURIZIO AURELIO MANCA** (C.F. MNMZR60H18F205H), con il patrocinio dell'avv. **SESSA GIANCARLO** e dell'avv. **CORTI FEDERICO** (CRTFRC78L18F205T), PEC [giancarlo.sessa@pecavvocati.it](mailto:giancarlo.sessa@pecavvocati.it)  
[Federico.corti@milano.pecavvocati.it](mailto:Federico.corti@milano.pecavvocati.it)

**ATTORE**

contro

**CONSUELO PATRIZIA MANCA** (C.F. MNCCSL62T45F205C), **CONSUELO S.S.** (C.F. 05016630153), **LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA & C.SAS** (C.F. 07632380155), con il patrocinio dell'avv. **CALLONI DANIELE** con domicilio in Milano, Foro Buonaparte, n. 68

**EMANUELA CRISTINA MANCA** (C.F. MNCMLC64E42F205K), con il patrocinio dell'avv. **CAPE' PAOLO MARIA** PEC [paolocape@milano.pecavvocati.it](mailto:paolocape@milano.pecavvocati.it)

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Le parti hanno concluso come segue:

Per l'attore

"Piaccia all'On.le Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria sia di rito sia di merito, e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione (anche istruttoria), così giudicare:

**In via preliminare:**

- **rigettare** l'istanza di sospensione *ex adverso* articolata, per tutti i motivi esposti in atti;

**Nel merito:**



**In via principale:**

- **accertare e dichiarare** la falsità dell'atto denominato "Cessione quote e modifica Patti Sociali della società La Medusa di Biancamaria Baldini & C. S.a.s." del 28 marzo 2007, e del verbale di assemblea della società Consuelo s.s. (già S.r.l.) del 20 novembre 2007 e quindi delle decisioni sociali in essi assunte in particolare con riferimento all'introduzione degli artt. 8 e 14 degli statuti societari, rispettivamente, della Consuelo s.s. (già S.r.l.) e de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. (già La Medusa di Biancamaria Baldini & C. S.a.s.);

- conseguentemente, **accertare e dichiarare** che le quote di proprietà della signora Ermina Forte nelle società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. sono cadute in comunione legale tra i suoi eredi, Consuelo Manca, Emanuela Manca, Maurizio Manca e **comunque condannare** la sig.ra Consuelo Patrizia Manca e Emanuela Cristina Manca a restituire alla comunione legale le predette quote;

**In via subordinata:**

- **accertare e dichiarare** la nullità delle clausole contenute negli artt. 8 e 14 degli statuti societari, rispettivamente, della Consuelo s.s. (già S.r.l.) e de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. in quanto esse si pongono in violazione del divieto di patti successori *ex art. 458 c.c.* per tutti i motivi esposti in atti;

- conseguentemente, **accertare e dichiarare** che le quote di proprietà della signora Ermina Forte nelle società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. sono cadute in comunione legale tra i suoi eredi, Consuelo Patrizia Manca, Emanuela Cristina Manca, Maurizio Manca e

**comunque condannare** la sig.ra Consuelo Patrizia Manca e Emanuela Cristina Manca a restituire alla comunione legale le predette quote;

**In via ulteriormente subordinata:**

- **accertare e dichiarare** che l'esercizio, come concretamente realizzatosi, da parte dei soci superstiti della facoltà di liquidazione dell'attore dalle società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. è illegittimo e dunque inefficace, in quanto esercitato in violazione di quanto previsto negli statuti sociali;

- per l'effetto, **accertare e dichiarare** che l'attore è socio delle società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s., nella misura pari ad un terzo della quota di partecipazione in esse detenuta dalla *de cuius* signora Erminia Forte, ordinando dunque alle società e agli organi amministrativi l'iscrizione nel relativo libro soci;

**In via di ultimo subordine:**

- **condannare** la società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e la signora Consuelo Manca, ovvero la società La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s., al pagamento, in favore dell'attore, della somma corrispondente al valore della quota di capitale de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. a questi spettante, da quantificarsi e liquidarsi in questa sede mediante espletanda CTU, secondo le modalità previste dall'art. 6 dello statuto, come declinate in atti;

**condizionando** il pagamento della parte di valore della quota di Medusa corrispondente al valore dell'immobile di Milano, Via Goldoni, n. 24, ad esito della decisione, passata in giudicato, del giudizio di usucapione pendente avanti al Tribunale di Milano *sub R.G. n. 66395/2016*, dott. Gori;

- **condannare** Emanuela Cristina Manca e Consuelo Patrizia Manca, ovvero la società Consuelo s.s. (già S.r.l.), al pagamento, in favore dell'attore del valore della partecipazione a questi spettante nella società Consuelo s.s. (già S.r.l.), da quantificarsi e liquidarsi in questa sede mediante espletanda CTU nella misura e nelle modalità previste dall'art. 23 dello statuto sociale, come declinate in atti;

**accertando** in particolare che la somma di Euro 2.500.000,00, incassata da Consuelo s.s., deve essere ripartita tra gli eredi nella misura di 1/3 senza alcun carico fiscale (non sussistente nel caso di specie) **così condannando** le sig.re Emanuela Cristina Manca e Consuelo Patrizia Manca al pagamento in



favore del sig. Maurizio Manca dell'importo di Euro 833.000,00 quale quota parte di sua spettanza in relazione alla cessione dell'immobile di Milano, Corso Vittorio Emanuele

**In via istruttoria:**

**I. Sulla domanda di nullità delle clausole statutarie per falso e ai fini dell'accertamento delle condizioni di salute della sig.ra Forte all'epoca dell'assunzione delle delibere per cui è causa:**

- ammettere consulenza tecnica medica, sui seguenti quesiti:

*“Determini il consulente, esaminati i documenti prodotti dall'esponente sub nn. 4, 5, 5-bis e 36 e previo, occorrendo, accesso alle cartelle cliniche della paziente e a ogni ulteriore documentazione medica ritenuta rilevante, lo stato di afasia di cui soffriva la sig.ra Erminia Forte a seguito della lesione cerebrale riportata ad esito dell'attacco ischemico subito nel 1993, determinandone il livello di gravità”;*

*“Dica conseguentemente il consulente se un'afasia della gravità di quella che aveva colpito la sig.ra Forte in conseguenza dell'ictus subito le consentisse, in relazione ai documenti sub n. 10 e 11, di leggerli, di comprenderne il contenuto, di esprimere, rispetto ad essi, una propria volontà, sia affermativa che negativa, di far comprendere a terzi le proprie determinazioni rispetto ad essi e di sottoscriverli in autonomia”.*

- ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) *“VERO CHE, nell'anno 2007, ho prestato assistenza infermieristica alla sig.ra Erminia Forte e, in quelle occasioni, ho potuto constatare come la stessa fosse incapace di articolare un discorso, di emettere le parole, di manifestare una propria volontà, sia affermativa che negativa, di far comprendere a terzi le proprie determinazioni, limitandosi a pronunciare ripetutamente un'unica serie di suoni (più in particolare, il suono “di-di”). Essa era inoltre incapace di leggere e di scrivere”;*

2) *“VERO CHE, nell'anno 2007, ho prestato assistenza domestica alla sig.ra Erminia Forte e, in quelle occasioni, ho potuto constatare come la stessa fosse incapace di articolare un discorso, di emettere le parole, di manifestare una propria volontà, sia affermativa che negativa, di far comprendere a terzi le proprie determinazioni, limitandosi a pronunciare ripetutamente un'unica serie di suoni (più in particolare, il suono “di-di”). Essa era inoltre incapace di leggere e di scrivere”;*

3) *“VERO CHE, nell'anno 2007, avevo occasione di incontrare la sig.ra Erminia Forte allorché, in particolare, mi recavo presso la casa di Milano, Via Goldoni, n. 24 e, in quelle occasioni, ho potuto constatare come la stessa fosse incapace di articolare un discorso, di emettere le parole, di manifestare una propria volontà, sia affermativa che negativa, di far comprendere a terzi le proprie determinazioni, limitandosi a pronunciare ripetutamente un'unica serie di suoni (più in particolare, il suono “di-di”). Essa era inoltre incapace di leggere e di scrivere”;*

4) *“VERO CHE, nell'anno 2007, frequentavo la sig.ra Erminia Forte dal momento che frequentavo l'abitazione del figlio, Maurizio Manca e, in quelle occasioni, ho potuto constatare come la stessa fosse incapace di articolare un discorso, di emettere le parole, di manifestare una propria volontà, sia affermativa che negativa, di far comprendere a terzi le proprie determinazioni, limitandosi a pronunciare ripetutamente un'unica serie di suoni (più in particolare, il suono “di-di”). Essa era inoltre incapace di leggere e di scrivere”.*

Si indicano a testi la sig.ra Antonella Lai, infermiera, con domicilio in Milano, Via G. Modena, n. 25 sul capitolo n. 1, la sig.ra Angie Fuertes, domestica, con domicilio in Milano, Via Goldoni, n. 24 sul capitolo 2, la sig.ra Alessandra Brunero, residente a Milano, in Via Goldoni, n. 24 sul capitolo 3, il sig. Riccardo Zingales, residente in Milano, Via Ciovassino, n. 1/a sul capitolo 4.

**II. Sulla domanda di condanna alla corresponsione delle somme corrispondenti al valore delle quote di capitale nelle società Consuelo s.s. e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s.:**

- ordinare alla società Consuelo s.s., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:

a) estratti di conto corrente bancario della Consuelo dal 2003 al 2014: ciò al fine di verificare l'impiego dei ricavi della società, pari quantomeno ad Euro 1.740.000,00, a fronte dei quali, nel bilancio della



società al 2013, risultavano soltanto immobilizzazioni finanziarie per Euro 310.000,00 e riserve straordinarie per Euro 195.070, il tutto peraltro a fronte di debiti per Euro 207.722, di difficile comprensione dal momento che l'attività sociale era limitata alla locazione del già menzionato negozio;

b) scheda contabile e relativa documentazione contabile a giustificazione della posta per debiti per Euro 207.122,00, menzionata nel bilancio a 31 dicembre 2013;

c) transazione relativa alla controversia tra Gest S.r.l. e Consuelo S.r.l. e documentazione a supporto del pagamento di Euro 60.000,00;

d) documentazione contabile a dimostrazione dell'esborso, da parte della Consuelo S.r.l., di Euro 210.000,00 per estinzione mutui;

e) documentazione contabile a dimostrazione dell'esborso, da parte della Consuelo S.r.l., di Euro 198.000,00 in relazione alla vicenda riguardante alcune cambiali andate perdute e, sembrerebbe, mai più incassate dal momento che le stesse sono state portate a detrazione degli importi richiesti;

f) documentazione contabile a dimostrazione dell'esborso, da parte della Consuelo S.r.l., di Euro 35.000,00, per competenze pagate allo Studio Cazzaniga in relazione a prestazioni commercialistiche da questo prestate in favore delle società Consuelo e Medusa;

g) documentazione contabile a dimostrazione dell'esborso, da parte della Consuelo S.r.l., di Euro 35.000,00, per pagamento di un asserito debito fiscale IVA che non sembra tener conto di un credito IVA per fatture di locazione pagate dalla Gest (iva compresa) alla proprietà di Via Bocca di Leone, n. 4, ma da quest'ultima fatturate alla Consuelo S.r.l. in virtù degli accordi di affitto di ramo d'azienda;

h) documentazione contabile a dimostrazione dell'esborso, da parte della Consuelo S.r.l., di Euro 350.000,00 per l'acquisto della partecipazione in Medusa, a fronte di pregressi prelievi per il mantenimento della sig.ra Forte;

- ordinare alla società Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C s.a.s., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:

i) gli estratti di conto corrente bancario della società Medusa per il periodo 2003-2014;

j) atti e documenti di causa (sia della società di controparte) e provvedimenti del Giudice nella controversia contro il sig. Fogu, che ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile;

k) la documentazione relativa alla DIA presentata in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito all'Isola d'Elba, volta in particolare a verificare se essa sia stata limitata unicamente ad interventi per il rafforzamento delle fondamenta, pur a fronte di lavori effettivi di contenuto molto più incisivo, con conseguente abusività del fabbricato in relazione alla c.d. Legge Galasso, nonché altresì ogni documentazione proveniente dal Comune di Marina di Campo o da ogni altra autorità pubblica intesa a contestare l'abusività dei lavori svolti in quanto non conformi a quelli dichiarati in sede di DIA;

l) documentazione relativa ai lavori strutturali resisi necessari in conseguenza dell'erroneità del calcolo del cemento armato;

m) fatture intestate alla Medusa relativamente ai lavori di cui sopra, con relative quietanze di pagamento;

- ammettere, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidarsi in favore del sig. Manca nella società Consuelo, consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

*“Dica il consulente, sulla base della documentazione già acquisita agli atti e di quella che verrà acquisita a seguito di esibizione ex art. 210 c.p.c., previa occorrendo richiesta agli organi sociali della documentazione sociale necessaria, se i fatti indicati alle pagg. da 16 a 18 della citazione introduttiva possano fondare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, determinando l'ammontare del potenziale danno subito dal patrimonio sociale”;*

*“Determini il consulente il valore della partecipazione di spettanza dell'attore nella società Consuelo e, a tal fine, valuti il patrimonio sociale considerando: (i) il valore dell'avviamento dell'immobile di Milano, Corso Vittorio Emanuele (c.d. key money), da sommarsi all'importo già conseguito quale corrispettivo della vendita; (ii) del valore dell'azione sociale di responsabilità nei confronti*



dell'amministratore, sig.ra Consuelo Manca; (iii) senza considerare l'impatto fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile, essendo tale vendita avvenuta in un contesto normativo e temporale tale da esentare la società da tale tassazione”;

- ammettere, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidarsi in favore del sig. Manca nella società Medusa, consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

“Dica il consulente, sulla base della documentazione già acquisita agli atti e di quella che verrà acquisita a seguito di esibizione ex art. 210 c.p.c., previa occorrendo richiesta sia agli organi sociali sia al custode nominato dal Tribunale di Milano (cfr. **ns doc. 33**) della documentazione sociale necessaria, se i fatti indicati alle pagg. da 18 a 20 della citazione introduttiva possano fondare un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, determinando l'ammontare del potenziale danno subito dal patrimonio sociale”;

“Determini il consulente il valore della partecipazione di spettanza dell'attore nella società Medusa e, a tal fine, valuti il patrimonio sociale considerando: (i) le prospettive reddituali dei due immobili detenuti dalla società, ancorché soltanto potenziali; (ii) il valore dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sig.ra Consuelo Manca; (iii) senza considerare l'impatto fiscale dato dalle imposte latenti in relazione agli immobili ed alla partecipazione detenuti dalla società, in quanto, non essendo intervenuta la vendita né degli immobili né della partecipazione, l'imposta non è maturata ed è allo stato solo eventuale. Determini il consulente, in particolare, il valore del patrimonio suddetto ipotizzando due scenari: il primo, considerando l'immobile di Milano, Via Goldoni n. 21, e l'immobile sito all'Isola d'Elba, Lungomare Nomellini, e il secondo considerando il solo immobile dell'Isola d'Elba, Lungomare Nomellini”;

- rigettare i capitoli di prova per testi articolati dalla difesa di Consuelo Manca e, per la denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere il sig. Maurizio Manca alla prova contraria con la sig.ra Alessandra Brunero c/o Milano, Via Goldoni, n. 24.

**In ogni caso:**

- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre I.V.A. e C.P.A ai sensi di legge”.

**PER LE CONVENUTE CONSUELO PATRIZIA MANCA, CONSUELO S.R.L. E LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA & C. S.A.S.**

“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

**in via preliminare:**

- sospendere il presente procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza che deciderà il procedimento R.G. 66395/2016;

**in via principale:**

**nel merito:**

- rigettare le domande proposte dal Signor Maurizio Manca nei loro confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di qualsiasi supporto probatorio;

**in via riconvenzionale subordinata e condizionata all'accoglimento di anche solo una delle domande avversarie, con conseguente caduta della partecipazione della Signora Forte nella società Consuelo S.r.l. e/o La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. S.a.s. in comunione ereditaria:**

- dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria così creatasi, ordinarne la divisione e, per l'effetto, attribuire a ciascuno degli eredi della Signora Forte, Signori Consuelo Patrizia Manca, Emanuela Cristina Manca e Maurizio Aurelio Manca, la quota di un terzo della partecipazione detenuta dalla *de cuius* nelle Società Consuelo S.r.l. e/o La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. S.a.s.;

**in via istruttoria:**

- si insiste per l'ammissione delle prove formulate con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritte;



- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, sulla scorta delle argomentazioni addotte nella memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 3, c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso spese generali.”.

**PER LA CONVENUTA EMANUELA CRISTINA MANCA**

“voglia il Tribunale Ill.mo adito, *contrariis reiectis*, e previa ogni più opportuna statuizione e con ogni conseguente deliberazione:

In via preliminare:

- 1) dichiarare la improcedibilità della domanda in quanto la cognizione è devoluta ad arbitrato;
- 2) in subordine, dichiararne l'improcedibilità *ex art.* 5 d. lgs. 28/2010;
- 3) sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia pregiudiziale instaurata da Maurizio Aurelio Manca con riferimento alla proprietà dell'intero immobile di Milano Via Goldoni n. 24;
- 4) in ulteriore subordine rimettere le parti in mediazione delegata, per tutte le vicende contenziose aperte.

Nel merito:

- 5) dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti oggetto della domanda, quantomeno con riferimento alla asserita falsità degli Atti Modificativi, con ogni conseguenza di legge;
- 6) respingere comunque tutte le domande attoree contro la convenuta perché decadute, prescritte, infondate in fatto e diritto; dichiarando, per quanto occorrer possa, la convalida e/o la conferma degli Atti Modificativi da parte dell'attore;
- 7) condannare l'attore, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire i danni provocati alla convenuta per effetto del deposito della citazione presso il registro delle imprese e comunque per qualsiasi effetto di indisponibilità della sua quota del capitale delle società già appartenute alla *de cuius*;
- 8) in subordine, per il caso in cui si sia costituita una comunione ereditaria sulle quote, disporre la divisione delle medesime secondo legge, con ogni ulteriore incumbente, accertando la facoltà della qui comparente di disporre della quota di sua spettanza;
- 9) in ulteriore subordine, nel caso venisse accolta la domanda avversaria volta ad ottenere la condanna al pagamento *della somma corrispondente al valore della quota di capitale de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. S.a.s. a questi spettante*, determinare tale valore tenendo conto degli effetti derivanti dall'azione giudiziaria instaurata dall'attore medesimo contro tale società e diretta a privare tale società della proprietà di un cespite che rappresenta la metà circa del suo valore complessivo;
- 10) in via istruttoria e senza voler invertire l'onere della prova, ammettere, in caso di contestazione, prova per testi e per interrogatorio formale sui fatti indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con espunzione di eventuali giudizi e/o commenti e con riserva di capitolare e di indicare il nominativo dei testi; con riserva inoltre di ogni allegazione, deduzione anche istruttoria e produzione nei termini di legge, dei quali si chiede sin d'ora la concessione ai sensi dell'art. 183, 6° co. c.p.c.;
- 11) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv in L. 132/2015.



Il procedimento ruota attorno alle vicende della famiglia Manca ed, in particolare, a quelle successive al decesso, in data 9.6.2014, di Erminia Forte, madre dell'attore e delle convenute persone fisiche. Alla data di apertura della successione Erminia Forte risultava:

- socia al 99.97% di Consuelo s.r.l., il restante 0.03% del capitale della società era detenuto dalla figlia Emanuela Manca. La società, a decorrere dal 30.04.1994, era amministrata dall'altra figlia di Erminia, Consuelo Manca. La società Consuelo s.r.l. era proprietaria di un immobile adibito a negozio sito in Milano, Corso Vittorio Emanuele 24, venduto in corso di causa;
- socia accomandante all'84.89% de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s., socie accomandatari erano Consuelo s.r.l. (15%) e Consuelo Manca (0.10%). La società è proprietaria di due immobili: uno in Milano, Via Goldoni 24 e l'altro a Marina di Campo, Isola d'Elba,

quindi Maurizio Aurelio Manca, attore, non era socio delle società Consuelo srl e La Medusa sas.

In applicazione delle clausole statutarie n. 14 de La Medusa sas e n. 8 di Consuelo srl, introdotte con delibere del 28.3.2007 e 20.11.2007, che subordinano l'ingresso dell'erede del socio defunto al gradimento degli altri soci, Maurizio Manca, coerede della madre in concorso con le sorelle Consuelo ed Emanuela, è stato escluso dalla compagine sociale di entrambe le società, optando le sorelle, già socie, per la liquidazione della quota del fratello spettante in entrambe le società quale coerede di Erminia Forte.

Con le domande proposte, Maurizio Manca ha contestato la validità delle clausole statutarie, n. 8 de La Medusa s.a.s. e 14 di Consuelo s.r.l.,

- sia presentando querela di falso delle delibere con cui sono stati modificati gli statuti societari introducendo le clausole in esame,
- sia con riferimento alla causa concreta delle clausole denunciate come nulle per violazione dell'art 458 c.c.,

con conseguente richiesta di accertamento della sua qualità di socio di entrambe le società.

In subordine e quindi in ipotesi di ritenuta validità della clausole statutarie 8 e 14, l'attore ha chiesto di condannare le società e le socie al pagamento del valore della quota caduta in successione alla morte della madre.

Si sono costituite in giudizio congiuntamente Consuelo Patrizia Manca, Consuelo s.r.l. e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. s.a.s., chiedendo:

- di rigettare le domande attoree
- e, in via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento anche solo di una delle domande avversarie, di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria disponendo la divisione della partecipazione detenuta dalla *de cuius* in ciascuna delle due società e caduta in successione.

Le convenute hanno contestato *in toto* le allegazioni avversarie per i motivi che si andranno di seguito ad esaminare.

Si è costituita in giudizio Emanuela Manca, eccependo:

- in via preliminare, l'improcedibilità e l'incompetenza del tribunale per effetto delle clausole compromissorie contenute negli artt.13 e 24 degli statuti, rispettivamente, de La Medusa s.a.s. e di Consuelo s.r.l., clausole che devolvono alla competenza dell'arbitro (rituale per la s.r.l. e irrituale per la sas) "*tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e le società, tra cui quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto sociale*"; la difesa della convenuta ha dedotto che la domanda avente ad oggetto la nullità delle clausole statutarie sul gradimento dell'erede del socio deceduto e l'accertamento della qualità di socio di Maurizio Manca, rientrerebbe nell'ambito di applicazione delle clausole compromissorie,



- nel merito l'infondatezza in diritto delle domande dell'attore,

concludendo

- per il rigetto e
- in subordine, nell'ipotesi di accertamento della qualità di socio di Maurizio Manca quale erede di Erminia Forte, per disporre la divisione ereditaria.

Con la prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c. la difesa di Emanuela Manca ha eccepito l'improcedibilità della domanda ereditaria per mancato esperimento del procedimento di conciliazione ex art 5 D lgs 28/2010.

Occorre rilevare, inoltre, che:

- in corso di causa è stato concesso il sequestro giudiziario della quota pari al 28,29% della società La Medusa sas (doc. 33 fasc. attore);
- nelle more del giudizio l'attore ha instaurato dinanzi al Tribunale di Milano il procedimento RG 66395/2016 volto ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, da parte sua, dell'intero immobile sito a Milano, Via Goldoni 24, in proprietà della società La Medusa s.a.s.; in relazione a tale processo con la prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c. tutte le convenute hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa di usucapione, sul presupposto che tale domanda sia destinata a spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio, soprattutto per ciò che attiene alla condanna al pagamento del valore della quota de La Medusa s.a.s.. La difesa dell'attore, con la seconda memoria, si è opposto alla richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti i presupposti che la impongono ex art. 295 c.p.c., però la stessa difesa ha condizionato la domanda di condanna al pagamento della parte di valore della quota de La Medusa s.a.s. corrispondente al valore dell'immobile di Milano, via Goldoni 24 ad esito del passaggio in giudicato della decisione sull'usucapione.

La causa, scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata con ordinanza ex art 187 comma 2 c.p.c. rimessa in decisione; le parti all'udienza del 3 luglio 2018 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato.

**Sull'eccezione di arbitrato**

L'eccezione è stata sollevata da Emanuela Manca con riferimento a tutte le domande proposte in causa dall'attore.

L'eccezione è infondata quanto alla domanda di querela di falso introdotta in via principale e avente ad oggetto la falsità della scrittura privata 28.3.2007 di modifica dello statuto di La Medusa s.a.s. e della delibera dell'assemblea straordinaria 20.11.2007 della società Consuelo srl: il P.M. è parte necessaria del giudizio di querela di falso (artt 221 e 70 c.p.c.) e i processi in cui è parte necessaria il PM non sono devolvibili in arbitrato ex art 34 D Lgs 5/2003.

Anche con riferimento alle altre domande l'eccezione è infondata perché è stata sollevata dalla parte non legittimata; sebbene la conclusione cui si perviene è la medesima, sia con riferimento alle domande proposte contro La Medusa s.a.s., sia contro Consuelo ss (già srl), il profilo della legittimazione attiva all'eccezione va analizzato distintamente.

L'eccezione di arbitrato (irrituale) fondata sull'art 13<sup>1</sup> dello statuto di Medusa sas, quanto alle domande proposte dall'attore, aventi ad oggetto i) la nullità della clausola dello statuto della società di persone

<sup>1</sup> "La risoluzione di eventuali controversie insorgenti circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un arbitro amichevole compositore da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti. L'arbitro giudicherà ex bone et aequo"



La Medusa sas (clausola n. 14) per violazione dell'art 458 c.c., ii) la declaratoria di errata applicazione delle clausole statutarie sulla liquidazione della quota caduta in successione con accertamento della sua qualità di socio (seconda domanda subordinata dell'attore), e iii) la condanna al pagamento della somma corrispondente al valore della quota (terza domanda subordinata dell'attore), va rigettata perché è stata rilevata soltanto da uno dei soci, Emanuela Manca, e non dalla legittimata al rilievo che è la società. Infatti, la società di persone, quale è La Medusa sas, anche se priva di personalità giuridica, ha una sua soggettività che la distingue dai singoli soci; legittimata passiva alle domande sopra indicate è innanzitutto la società che, conseguentemente, è la legittimata al rilievo dell'eccezione di arbitrato, al più potendosi riconoscere, trattandosi di società di persone, legittimazione concorrente congiuntamente a tutti i soci che ne costituiscono la compagine sociale; è, invece, privo della legittimazione il socio *uti singulus* non potendo come singolo far valere l'eccezione che spetta al gruppo; l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, propria della parte e quindi va rilevata entro i termini decadenziali di cui all'art 166 c.p.c.<sup>2</sup>; la società e i soci diversi da Emanuela Manca hanno espresso adesione tardiva ed inammissibile all'eccezione di arbitrato. Infatti, la difesa delle convenute Consuelo Manca, Consuelo srl (poi s.s.) e La Medusa sas non ha proposto l'eccezione in comparsa di costituzione, tanto che tale eccezione non è presente nelle conclusioni rassegnate, nè può ritenersi che all'eccezione abbia validamente aderito con la mera dichiarazione in tal senso resa (tardivamente) soltanto in comparsa conclusionale.

Per le medesime ragioni l'eccezione di arbitrato (rituale) fondata sull'art. 24<sup>3</sup> dello statuto di Consuelo srl sollevata da Emanuela Manca quanto alle domande proposte dall'attore verso la società Consuelo srl va rigettata perché non è stata rilevata dalla società, unica legittimata e la cui adesione tardiva in conclusionale all'eccezione è inammissibile.

### **Sulla eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 d. lgs. 28/2010**

L'eccezione è stata sollevata sul presupposto che nel giudizio si sia svolta una azione ereditaria, invero tutte le domande proposte hanno ad oggetto questioni societarie relative alla validità di clausole statutarie, alla loro interpretazione e applicazione, nonché alla liquidazione del valore della quota della socia defunta Erminia Forte per la parte spettante a Maurizio Manca. Anche tale ultima domanda subordinata, sebbene M Manca sia erede di Erminia Forte, attiene alla questione societaria della liquidazione della quota del successore del socio defunto non entrato a far parte della compagine sociale. La causa petendi di ogni domanda in esame non è quindi costituita dalla successione di Erminia Forte ma dalle posizioni soggettive discendenti dalle clausole statutarie delle due società convenute; la successione di M. Manca alla madre E Forte non è qui in discussione ed è soltanto l'antecedente fattuale e giuridico delle pretese dell'attore. Conseguisce l'esclusione delle azioni proposte dall'ambito di applicazione del D Lgs 28/2010.

### **Sulla richiesta di sospensione del processo ex art 295 c.p.c.**

Le convenute hanno chiesto di sospendere il processo ex art 295 c.p.c. fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio di usucapione introdotto da Maurizio Manca, pendente avanti

<sup>2</sup>“In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato, l'eccezione di ritualità o irritualità dello stesso non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere proposta dalla parte interessata” (Cass 1097/2016) e “In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.”( Cass 22748/2015)

<sup>3</sup> “Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione del presente statuto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e la società, fra essi e gli organi statutari o tra i soci, tale controversia sarà sottoposta ad un arbitro nominato, su richiesta del più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti...l'arbitro giudicherà ritualmente...”



al Tribunale di Milano R.G. n. 66395/2016 avente ad oggetto la pretesa proprietà esclusiva per usucapione da parte dell'attore dell'immobile di Milano, Via Goldoni, n. 24 intestato alla società La Medusa s.a.s..

La difesa dell'attore ha contestato la sussistenza dei presupposti.

Si ritiene che non sussista alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda principale e le due prime domande subordinate proposte dall'attore e la causa di usucapione avente ad oggetto l'immobile di via Goldoni Milano attualmente intestato a La Medusa s.a.s.

La richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. con riferimento alla domanda ultima subordinata proposta dall'attore, con cui chiede la condanna delle convenute al pagamento della sua quota di partecipazione al capitale di la Medusa s.a.s. rientrante nella successione della socia deceduta Ermina Forte, va pure rigettata in quanto non si ravvisa un rapporto di pregiudizialità logico giuridico necessario tra l'azione di condanna della società La Medusa s.a.s. e delle sue socie alla liquidazione del valore della quota caduta in successione e il giudizio di usucapione avente ad oggetto uno (l'immobile di via Goldoni Milano) dei beni intestati a la Medusa s.a.s.; infatti, in ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione dopo la pronuncia sulla liquidazione della quota dell'erede sorgerebbe un eventuale mero credito restitutorio delle attuali convenute verso Maurizio Manca, autonomamente tutelabile, anche giudizialmente; si tratta per altro di rischio in concreto non sussistente considerando che l'attore ha chiesto la condanna al pagamento, quanto alla parte di valore della quota derivante dal valore dell'immobile di via Goldoni Milano oggetto dell'azione di usucapione, condizionata al passaggio in giudicato della sentenza sulla domanda di usucapione.

#### **Sulla Querela di falso (Domanda principale dell'attore)**

La querela di falso in via principale ex art 221 c.p.c. proposta in citazione, avente ad oggetto sia la scrittura privata 28.3.2007 ( con cui è stato modificato lo statuto di La Meusa s.a.s.), sia la delibera 20.11.2007 dell'assemblea straordinaria dei soci di Consuelo srl con verbale redatto da notaio, è improcedibile perché non è stata confermata né in prima udienza, né in altro momento nel corso del processo dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale secondo quanto sancito dall'art. 99 disp. att. c.p.c..<sup>4</sup> La difesa dell'attore in conclusionale ha rilevato che il processo non sarebbe pervenuto alla fase dell'interpello della parte essendo stato rimesso al collegio ex art. 187 comma 3 c.p.c., prima di dare comunicazione al PM della presentazione della querela. Le osservazioni della difesa non sono condivisibili in quanto la causa è stata rimessa al Collegio dopo il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. e le parti hanno precisato su tutte le domande e le eccezioni, di rito e di merito, tutta la causa è stata dimessa in decisione; consegue che prima di tale momento l'attore avrebbe dovuto ex art 99 disp att c.p.c. confermare la volontà di presentare querela, la mancata comunicazione al PM della presentazione della querela si giustifica proprio per l'omessa conferma rituale della parte.

Per completezza può aggiungersi che è stata proposta querela di falso per contestare la falsità di atti in relazione ad elementi di cui gli atti stessi non fanno piena prova fino a querela di falso . In particolare la difesa dell'attore ha denunciato la falsità della delibera 28.3.2007 di modifica dello statuto della società La Medusa s.a.s. che riveste la forma di una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio e la falsità della delibera dell'assemblea straordinaria di Consuelo srl del 20 novembre 2007 assumendo l'inesistenza delle verbalizzazioni e delle dichiarazioni contenute negli atti con riferimento a quanto dichiarato e votato da Erminia Forte che, si assume, all'epoca sarebbe stata incapace di

<sup>4</sup> “La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza” (Cass 23896/2014).



esprimersi e di comprendere la realtà. Invero, l'accertamento fatto dal pubblico ufficiale sulla capacità delle parti, che è ciò che nella sostanza si vuole contestare con la querela, non è assistito da fede pubblica di cui all'art 2700 c.c. e ciò vale sia per l'autentica di firma in calce alla scrittura privata 28.3.2007 (l'intervento del notaio è del tutto estraneo al contenuto della delibera), sia per la verbalizzazione alla presenza del notaio dell'assemblea straordinaria 20.11.2007 di Consuelo srl<sup>5</sup>

**Sulla nullità delle clausole 8 e 14 per violazione del disposto dell'art 458 c.c . (Prima domanda subordinata dell'attore)**

In via subordinata l'attore ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 8 e 14 degli statuti societari, rispettivamente, di Consuelo s.r.l. e de La Medusa s.a.s. per violazione dell'art. 458 c.c. L'art 8 dello statuto di Consuelo srl dispone:” *Le partecipazioni sociali non sono liberamente trasferibili mortis causa, pertanto i soci devono liquidare la partecipazione agli eredi, a meno che preferiscano liquidare la società ovvero continuarla con tutti o parte degli eredi e questi vi acconsentano. L'eventuale rimborso delle partecipazioni avverrà in conformità a quanto disposto dal successivo art. 23*”); l'art 14 dello statuto di La Medusa s.a.s. “*in caso di morte di un socio la quota verrà liquidata dalla società agli eredi entro 36 mesi (con le modalità di cui al precedente art. 6 u.c.), a meno che gli altri soci preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*”. L'attore ritiene che le clausole in esame siano nulle in quanto con esse la socia di maggioranza, Erminia Forte, avrebbe disposto della propria successione, precludendosi il diritto di disporre diversamente in futuro.

La domanda di nullità é infondata e va rigettata.

Invero, non si condivide l'affermazione per cui Erminia Forte, concorrendo alle delibere assembleari che hanno introdotto negli statuti le clausole nn 8 e 14, ha disposto della propria successione; infatti, si tratta, in primo luogo, di decisione unanime di tutti i soci e non solo di Erminia Forte, avente ad oggetto in generale il trasferimento delle partecipazioni sociali *mortis causa di* ciascun socio (Erminia Forte non era l'unica socia persona fisica avendo fatto ingresso con una quota di minoranza la figlia Consuelo). L'art 458 c.c. è norma che costituisce eccezione alla regola dell'autonomia negoziale e non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi, che qui difettano. Le clausole statutarie in esame non regolano affatto la successione ereditaria dei soci e non ricollegano direttamente alla morte del socio (qualunque socio e non della sola Erminia Forte) l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto; presuppongono, invece, che questa entri nell'asset ereditario come valore economico, lasciando soltanto la facoltà ai soci superstiti di decidere se dare o non dare ingresso nella società agli eredi, liquidando loro, in caso di esclusione, il controvalore. Con tali clausole tutti i soci hanno stabilito un patto di gradimento all'ingresso in società dell'erede del socio deceduto; le clausole regolano, quindi, i rapporti tra i soci e l'ingresso in società di nuovi nell'evenienza del decesso di un socio; la funzione delle clausole è quella di accrescere lecitamente il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo (in questo senso, Cass., Sez. I, n.3345/2010). Le delibere statutarie che hanno introdotto le clausole in esame costituiscono pertanto atti *inter vivos* di disposizione di un bene del patrimonio di ciascun socio, consentiti dalla disciplina legale sia delle società di persone, sia di quelle di capitali. A tal proposito assorbente di ogni considerazione è il fatto che le clausole statutarie in questione sono conformi, ripetendone il contenuto, allo schema legale delineato, per le s.r.l., dall'art. 2469 c.c. , e per le società di persone dall'art. 2284 c.c.; la previsione dell'art 2322 c.c. va letta in combinato disposto con l'art 2469

<sup>5</sup> *L'atto pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende anche ai giudizi valutativi che lo stesso abbia eventualmente svolto, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (Cass n. 12690/2014)*



c.c. primo comma e quindi è derogabile essendo assimilabile la posizione del socio accomandante, limitatamente responsabile, a quella del socio di srl.

Dal rigetto della domanda in esame consegue ex art 669 novies comma 3 c.p.c. l'inefficacia del sequestro giudiziario concesso in corso di causa (dal collegio in sede di reclamo con ordinanza 17.2.2016 RGN 12399/2016) sulla quota del 28,29% dell'intero capitale della società La Medusa di Consuelo Manca & C sas e collegato alla domanda di nullità delle clausole statutarie per violazione del disposto di cui all'art 458 c.c.

### **Sulla domanda subordinata proposta dall'attore avente ad oggetto**

#### **A. l'illegittimità ed inefficacia dell'esercizio da parte dei soci superstiti della facoltà di liquidazione delle quote all'erede.**

L'attore si lamenta che Consuelo ed Emanuela Manca gli abbiano prospettato con lettera 15 ottobre 2015 una liquidazione della sua quota mediante vendita degli immobili di proprietà delle società (e non mediate l'utilizzo del loro patrimonio personale), modalità di liquidazione che non sarebbe prevista negli statuti di Consuelo srl e di La Medusa s.a.s.

Si tratta di domanda alla quale l'attore non ha interesse giuridico attuale in quanto, non essendo socio delle società, l'eventuale impiego di risorse delle società rispetto a quelle personali delle socie per liquidare la quota non comporta alcun pregiudizio per l'attore, il cui interesse è solo quello di essere liquidato al giusto valore; la questione posta, quindi, riguarda i rapporti sociali ai quali è estraneo Maurizio Manca, non essendo socio né di Consuelo srl, né di La Medusa s.a.s.

La domanda va rigettata.

#### **B. i criteri di liquidazione della quota dell'erede del socio deceduto**

L'attore deduce che le clausole statutarie 8 e 14, combinate con quelle che regolano i criteri di liquidazione della quota, *“realizzano un sacrificio economico eccessivo per l'erede estromesso dalla compagine societaria in quanto portano alla liquidazione della quota per un valore economicamente inferiore rispetto a quello effettivo”*. In particolare l'attore lamenta che l'art. 23<sup>6</sup> dello statuto di Consuelo, nel prevedere la liquidazione della quota dell'erede del socio a valori di mercato calcolati sulla base di dati puramente patrimoniali, sia pregiudizievole per il destinatario della liquidazione perché, non considerando l'avviamento, non tiene conto del valore effettivo della società; con riferimento alla Medusa s.a.s. l'attore assume che l'art. 6, cui l'art. 14 rimanda in punto di determinazione delle modalità di liquidazione, prevedendo il versamento all'erede *“entro 12 mesi dalla data di scadenza della società, della somma corrispondente alla sua quota di capitale sociale, della quota di utili non riscossi e di una quota quale valore di avviamento. Il valore da attribuire all'avviamento sarà pari al reddito netto risultante dalla media dei bilanci degli ultimi 3 anni”* *“comprima gli interessi sottostanti al sistema successorio perché considera il valore di avviamento e non il valore reddituale, avviamento che non rappresenta, come invece la capacità di reddito, l'effettivo valore di una società immobiliare quale è La Medusa s.a.s.”*

Così brevemente riassunte le censure alle clausole statutarie si ritiene che esse siano infondate.

Quanto ai criteri di liquidazione delle quote previsti dagli statuti agli artt 23 (Consuelo srl) e 6 (La Medusa s.a.s.) non può non rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà delle allegazioni attoree dove, per un verso, critica la clausola 23 dello statuto di Consuelo srl perché non tiene conto dell'avviamento (ma della capacità di reddito) per stabilire il valore della quota e, per l'altro, critica la clausola 6 dello statuto di la Medusa s.a.s. perché tiene conto dell'avviamento e non del valore reddituale; la contraddittorietà sta nel fatto che entrambe le società sono immobiliari statiche e quindi l'avviamento in sostanza corrisponde alla capacità reddituale della società. L'attore ritiene che essendo l'immobile di

<sup>6</sup> (“il diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto” e che “il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali; nonché del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento”)



proprietà di Consuelo srl un immobile adibito ad uso commerciale, il valore della partecipazione deve tenere conto anche dell'avviamento dell'esercizio commerciale; invece poiché gli immobili di proprietà di la Medusa s.a.s. sono adibiti ad uso residenziale la clausola statutaria avrebbe dovuto prevedere le prospettive reddituali e non l'avviamento. Le osservazioni della difesa di Maurizio Aurelio Manca sono infondate perché le due società non si distinguono affatto per l'attività economica svolta che è immobiliare statica, come risulta dalle visure camerali (docc 2 e 3 attore), come dedotto dalle convenute e non contestato dall'attore; entrambe le società erano all'epoca del decesso di Erminia Forte ( Consuelo srl in corso di causa ha venduto l'unico immobile di cui era proprietaria in C.so Vittorio Emanuele a Milano) immobiliari e proprietarie di beni immobili ceduti in locazione (quello in C.so Vittorio Emanuele) o utilizzati direttamente all'interno della famiglia (Erminia Forte, le figlie e lo stesso Maurizio per lo stabile di via Goldoni Milano), quindi il valore delle società è determinato dal valore del patrimonio e dall'elemento reddituale *che nella sostanza non si distingue* dall'avviamento<sup>7</sup>. Non può, invece, parlarsi di avviamento per l'esercizio commerciale sito all'interno del negozio di C.so Vittorio Emanuele perché non è esercizio *che fa capo alla società proprietaria* dei locali, locatrice, ma al conduttore terzo. In conclusione le clausole statutarie dettano criteri di liquidazione conformi a quanto stabilito dagli artt 2289 c.c. e 2473 c.c. e consentono di pervenire ad una determinazione del valore effettivo, considerando tutte le componenti della quota del socio deceduto.

Infine, l'attore si lamenta della eccessiva durata del termine di 36 mesi per la liquidazione della quota all'erede del socio deceduto stabilito dall'art 14 dello statuto di La Medusa s.a.s. e dall'art 23 dello statuto di Consuelo srl; l'attore sostiene che tali termini pongono *"l'erede in una posizione di detrimento economico perché permett(ono) ai soci superstiti di esercitare il diritto di liquidare la quota nel momento ad esso più propizio, con ulteriore penalizzazione economica dell'erede..."*. Invero le allegazioni sono infondate considerando che il credito pecuniario alla liquidazione della quota dell'erede diviene esigibile al momento dell'apertura della successione e da quel momento, senza necessità di formale messa in mora, produce interessi ex art 1282 c.c., quindi nessuna compromissione del diritto dell'erede sussiste. A ciò si aggiunga che dal decesso di Erminia Forte il termine è ampiamente decorso a causa del contenzioso sorto tra gli eredi, quindi la censura è assolutamente irrilevante.

### **Sulla domanda ultima subordinata dell'attore di condanna al pagamento della somma corrispondente al valore della quota capitale de La Medusa s.a.s. e Consuleo s.s. (già s.r.l.)**

La domanda è stata proposta

- contro le socie Consuelo s.s. (già S.r.l.) e Consuelo Manca e contro la società La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. per il pagamento della somma corrispondente al valore della quota di capitale de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s.;
- contro Emanuela Cristina Manca e Consuelo Patrizia Manca e la società Consuelo s.s. (già S.r.l.) per il pagamento della somma corrispondente al valore della partecipazione spettante all'attore nella società Consuelo s.s. (già S.r.l.).

L'attore ha chiesto disporre ctu per accertare il valore delle quote.

La domanda in esame - di condanna al pagamento della somma corrispondente al valore della quota capitale de La Medusa s.a.s. e Consuleo s.s. - non é allo stato decidibile dovendo essere istruita; va, quindi, separata ex art 103 comma 2 e art 279 comma 2 n. 5) c.p.c. da tutte le altre qui definitivamente decise e rimessa sul ruolo con autonoma ordinanza per il compimento dell'attività istruttoria

<sup>7</sup> Secondo OIC 24 l'avviamento è l'attitudine dell'azienda a produrre utili in maniera maggiore rispetto a quella ordinaria del settore. Secondo IAS/IFR93 l'avviamento consiste nei futuri benefici economici derivanti dagli assets che non è possibile identificare individualmente e iscrivere separatamente



### Le domande subordinate delle convenute

Al rigetto della domanda principale e di tutte le domande subordinate dell'attore, tranne l'ultima subordinata rimessa in istruttoria, aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della sua qualità di socio delle società La Medusa s.a.s. e Consuelo s.s. consegue l'assorbimento

- della domanda subordinata di divisione ereditaria della quota sociale caduta in successione proposta da Emanuela Manca e
- della domanda, proposta da Consuelo s.s., Consuelo Manca e La Medusa s.a.s. di scioglimento della comunione ereditaria così creatasi con Maurizio Manca e di divisione con attribuzione a ciascuno degli eredi della Signora Forte, Signori Consuelo Patrizia Manca, Emanuela Cristina Manca e Maurizio Aurelio Manca della quota di un terzo della partecipazione detenuta dalla *de cuius* nelle Società Consuelo S.r.l. e/o La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. S.a.s.,

in quanto domande proposte subordinatamente all'accoglimento delle prime domande attoree qui rigettate.

### Sulle spese

Con la presente sentenza definitiva sono state decise tutte le domande proposte dall'attore eccetto quella, separata ex art 103 comma 2 e 279 comma 2 n. 5) c.p.c., proposta in via di ultimo subordinate dall'attore<sup>8</sup>.

Vanno pertanto regolate le spese sulle domande decise, spese che, secondo il principio della soccombenza, ex art 91 c.p.c. vanno poste tutte a carico dell'attore Maurizio Aurelio Manca e a favore delle convenute; le spese si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (da € 1.000.000 a € 2.000.000), del pregio delle difese e della complessità complessiva delle questioni trattate, a favore delle convenute Consuelo Manca, Consuelo s.s. e La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. s.a.s. tutte difese congiuntamente in complessivi € 49.788,00 per compensi (incluso l'aumento ex art 4 comma 2 DM 55/2014) oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge e a favore di Emanuela Manca in € 31.118,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, cpa e Iva di legge.

### P.Q.M.

Il TRIBUNALE in composizione collegiale,

---

#### <sup>8</sup> *In via di ultimo subordinate:*

- **condannare** la società Consuelo s.s. (già S.r.l.) e la signora Consuelo Manca, ovvero la società La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s., al pagamento, in favore dell'attore, della somma corrispondente al valore della quota di capitale de La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C S.a.s. a questi spettante, da quantificarsi e liquidarsi in questa sede mediante espletanda CTU, secondo le modalità previste dall'art. 6 dello statuto, come declinate in atti;

**condizionando** il pagamento della parte di valore della quota di Medusa corrispondente al valore dell'immobile di Milano, Via Goldoni, n. 24, ad esito della decisione, passata in giudicato, del giudizio di usucapione pendente avanti al Tribunale di Milano sub R.G. n. 66395/2016, dott. Gori;

- **condannare** Emanuela Cristina Manca e Consuelo Patrizia Manca, ovvero la società Consuelo s.s. (già S.r.l.), al pagamento, in favore dell'attore del valore della partecipazione a questi spettante nella società Consuelo s.s. (già S.r.l.), da quantificarsi e liquidarsi in questa sede mediante espletanda CTU nella misura e nelle modalità previste dall'art. 23 dello statuto sociale, come declinate in atti;

**accertando** in particolare che la somma di Euro 2.500.000,00, incassata da Consuelo s.s., deve essere ripartita tra gli eredi nella misura di 1/3 senza alcun carico fiscale (non sussistente nel caso di specie) **così condannando** le sig.re Emanuela Cristina Manca e Consuelo Patrizia Manca al pagamento in favore del sig. Maurizio Manca dell'importo di Euro 833.000,00 quale quota parte di sua spettanza in relazione alla cessione dell'immobile di Milano, Corso Vittorio Emanuele



**A. definitivamente pronunciando** ogni altra istanza ed eccezione disattesa sulla domanda principale di querela di falso ex art 221 c.p.c., sulla prima e sulla seconda domanda subordinata proposte dall'attore:

Rigetta l'eccezione di arbitrato

Rigetta l'eccezione di improcedibilità ex d lgs 28/2010

Dichiara improcedibile la querela di falso

Rigetta la prima e la seconda domanda subordinata dell'attore

Dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario concesso in corso di causa (ordinanza 17.2.2016 RGN 12399/2016) sulla quota del 28,29% dell'intero capitale della società La Medusa di Consuelo Manca & C sas.

Condanna l'attore Maurizio Aurelio Manca alla rifusione delle spese processuali a favore delle convenute liquidate:

complessivamente a Consuelo Manca, Consuelo s.s., La Medusa di Consuelo Patrizia Manca & C. s.a.s. in € 49.788,00 per compensi (incluso l'aumento ex art 4 comma 2 DM 55/2014), oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge,

a Emanuela Manca in € 31.118,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, cpa e Iva di legge.

**B. Visto l'art 279 comma 2 n 5) c.p.c. e l'art 103 comma 2 c.p.c.**

Separa la domanda ultima subordinata proposta dall'attore, la rimette sul ruolo e con separato provvedimento provvede sull'istruttoria.

Milano, 8 novembre 2018.

Il Giudice est.  
*Amina Simonetti*

Il Presidente  
*Angelo Mambriani*



